



Il Prefetto di Torino

Premesso:

- che, con ordinanza n. 177140/2026 del 24 luglio 2026 sono stati disposti, per la stagione calcistica in corso, divieti di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona all'interno dell'impianto sportivo e nella zona circostante l'Allianz Stadium di Torino in concomitanza con lo svolgimento delle gare;
- che il prossimo 22 ottobre 2026, alle ore 18.45 si disputerà all'Allianz Stadium l'incontro di calcio Juventus FC – Stade Rennais FC valevole per il torneo di "UEFA Europa League", stagione 2026 - 2027;
- che, nella circostanza, è previsto l'arrivo di circa 2.000 tifosi ospiti, di cui circa 430 appartenenti alla categoria ultras, i quali giungeranno a Torino principalmente dai principali aeroporti del nord Italia, con auto, minivan e pullman da 80 posti. Alcuni di loro arriveranno il giorno precedente alla partita e, presumibilmente, si intratterranno presso locali pubblici cittadini ed in particolare in quelli siti nei pressi del *meeting point* loro riservato, con probabile consumazione di ingenti quantità di bevande alcoliche; in particolare il punto di raduno che gli stessi stanno veicolando per il giorno dell'incontro è piazza Valdo Fusi, presso il locale "Open Baladin", da dove, verso le ore 16.30, vorrebbero raggiungere in corteo (cd. "fan walk") il *meeting point*;

Considerato:

- che, in tale occasione, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della permanenza della tifoseria ospite nella città di Torino;
- che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona può favorire l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;
- che in occasione di manifestazioni e cortei, ancora recentemente, si sono registrati incidenti a seguito dell'uso di materiale contundente, pirico e di fumogeni, da parte di soggetti anche travisati;

Ritenuto che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico;



Il Prefetto di Torino

Vista la nota del Questore di Torino in data odierna con la quale, per esigenze di ordine pubblico, si richiede di estendere l'applicazione dei divieti già previsti dalla sopra citata ordinanza, di vietare la somministrazione e vendita per asporto di alcolici e di bevande in contenitori idonei all'offesa in un'area del centro cittadino, nonché di impedire che siano portati alla manifestazione oggetti utili al travisamento, oggetti atti ad offendere, fumogeni e materiale esplodente di qualsiasi natura, senza giustificato motivo;

Ritenuto di concordare con quanto proposto dal Questore di Torino;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in questione;

VISTI:

- l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;
- l'art. 5 della legge 152/75, che vieta *"l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (...)"*
- l'art.85 del TULPS, che vieta di *"comparire mascherato in luogo pubblico"*;
- l'art.57 del TULPS, che prescrive che *"non possono (...) lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, (...) o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa."*

ORDINA

1. Nelle tre ore precedenti alla gara calcistica Juventus FC – Stade Rennais FC valevole per il torneo di "UEFA Europa League" del 22 ottobre 2026 e sino a un'ora dopo il termine della stessa, sono vietate la somministrazione, la vendita per asporto, in forma fissa ed ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o cartone, nonché la vendita, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona:

- all'interno dell'impianto sportivo, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante);
- nelle aree perimetrali dell'"Allianz Stadium";
- nelle seguenti strade, corsi e vie:



Il Prefetto di Torino

In TORINO:

- C.so Gaetano Scirea, tutto;
- C.so Grosseto, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Sansovino;
- C.so Ferrara, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves;
- Strada Comunale di Altessano, tratto tra Via Sansovino e Strada Comunale di Druento;
- Via Druento, tratto tra C.so Gaetano Scirea e C.so Toscana del Comune di Venaria Reale;
- Strada Altessano, nel tratto compreso tra Via Sansovino e Via Parenzo;
- Via Sansovino, nel tratto compreso tra corso Toscana e strada Altessano;

In VENARIA REALE:

- C.so Giuseppe Garibaldi, tratto tra Strada Comunale di Druento e C.so Lombardia;
- Strada Comunale di Druento, tratto tra C.so Toscana e C.so Vercelli;
- C.so Novara, tutto;
- C.so Alessandria, tutto.

2. Dalle ore 8.00 di giovedì 22 ottobre 2026, sino alle ore 3.00 di venerdì 23 ottobre 2026 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, nonché la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di qualsiasi altra bevanda in contenitori in vetro, lattine o altri contenitori comunque idonei all'offesa della persona, anche se vendute attraverso distributori automatici, nell'area cittadina inclusa tra le seguenti vie e corsi:

Area 1:

- Piazza Carlo Felice, tutta;
- Via Roma, nel tratto fra piazza Carlo Felice e Via Cavour;
- Via Cavour, nel tratto fra Via Roma e Corso Cairoli;
- Corso Cairoli, nel tratto compreso tra via Cavour e ponte Umberto I;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra ponte Umberto I e Corso Massimo d'Azeglio;
- Corso Massimo d'Azeglio, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Marconi;
- Corso Marconi, nel tratto compreso tra Corso Massimo d'Azeglio e Via Madama Cristina;
- Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra Corso Marconi e Via Berthollet;
- Via Berthollet, nel tratto compreso fra Via Madama Cristina e Via Nizza;



Il Prefetto di Torino

- Via Nizza, nel tratto compreso fra Via Berthollet e Corso Vittorio Emanuele II;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazza Carlo Felice;
- Parco pubblico del Valentino nell'area compresa fra Corso Vittorio Emanuele II, Corso Massimo D'Azeglio, viale Mattioli fino al civico 35 compreso e Viale Virgilio fino al civico 61 compreso;
- Parco pubblico del Valentino, tutto.

Area 2:

Tutta l'area ricompresa tra via Cavour, via San Francesco da Paola, via Po, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Armando Diaz, corso Cairoli e nuovamente via Cavour.

3. Il divieto di cui al punto 2 è esteso anche alla vendita per somministrazione nelle aree del Parco del Valentino e di Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e ponte Umberto I;

4. dalle ore 8.00 di giovedì 22 ottobre 2026, sino alle ore 3.00 di venerdì 23 ottobre 2026 è vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura, nell'area cittadina inclusa tra le seguenti vie e corsi:

- piazza Carlo Felice, tutta;
- via Roma, tutta;
- piazza Castello, tutta;
- via Po, tutta;
- piazza Vittorio Veneto, tutta;
- lungo Po Cadorna e lungo Po Armando Diaz;
- corso Cairoli;
- corso Vittorio Emanuele II, nel tratto fra ponte Umberto I e corso Massimo D'Azeglio;
- corso Massimo D'Azeglio, nel tratto corso Vittorio Emanuele II e corso Marconi;
- corso Marconi, nel tratto fra corso Massimo D'Azeglio e via Madama Cristina;
- via Madama Cristina, nel tratto fra corso Marconi e via Berthollet,
- via Berthollet, nel tratto fra via Madama Cristina e via Nizza;
- via Nizza, nel tratto fra Berthollet e corso Vittorio Emanuele II;
- corso Vittorio Emanuele II, nel tratto fra via Nizza e piazza Carlo Felice.



Il Prefetto di Torino

- Parco pubblico del Valentino nell'area compresa fra corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, viale Mattioli fino al civico 35 compreso e viale Virgilio fino al civico 61 compreso.
- Parco pubblico del Valentino, tutto.

I divieti nelle sopra citate vie che delimitano le aree interessate sono disposti per entrambi i lati della carreggiata.

Il Questore e i Sindaci di Torino e di Venaria Reale sono incaricati, per i rispettivi profili di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 21 ottobre 2026

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(Tripodi)

26 BF